



COMUNE DI TIVOLI

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

**Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale n. 8 del 15 marzo 2010.**

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ;

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE;

ART. 3 - VIGILANZA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI;

ART. 4 - ADDETTI ALLA TUTELA DEL DECORO URBANO;

ART. 5 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO;

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITÀ DEL VIVERE COMUNE

CAPO I - SALVAGUARDIA DEL VIVERE IN COMUNITÀ'

ART. 6 - COMPORTAMENTI VIETATI;

ART. 7 - ACCENSIONE DI FUOCHI;

ART. 8 - DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO;

CAPO II - SALVAGUARDIA DEL VERDE;

ART. 9 - DIVIETI;

ART. 10- VERDE PRIVATO;

CAPO III - IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE;

ART. 11 - MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI;

ART. 12 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE;

ART. 13 - CANALI DI GRONDA E DISCENDENTI;

ART.14 - PRODUZIONE DI ESALAZIONI, GAS E VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI;

ART 15 - OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI;

CAPO IV - NETTEZZA PUBBLICA

ART. 16 - PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO;

ART. 17 - RIFIUTI;

ART. 18 - SGOMBERO DELLA NEVE;

TITOLO III

INQUINAMENTO ACUSTICO

CAPO I - ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

ART.19 - ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, CIRCOLI PRIVATI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI;

ART. 20 - ORARI;

ART. 21 - NORME COMUNI AI PUBBLICI ESERCIZI ED AGLI ALTRI ESERCIZI ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE;

ART. 22 - ABITAZIONI E ALTRI LUOGHI PRIVATI;

ART. 23 - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTISTICHE E LAVORATIVE RUMOROSE;

CAPO II - DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 24 - CANTIERI;

ART. 25 - IMPIEGO DI APPARECCHIATURE SPECIFICHE;

ART. 26- AUTOLAVAGGI;

ART. 27- SPETTACOLI E TRATTENIMENTI;

ART. 28- APPARECCHI SONORI A BORDO DI VEICOLI;

ART. 29 – PUBBLICITA' FONICA;

ART. 30 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO;

ART. 31 – SCHIAMAZZI;

TITOLO IV

SUOLO PUBBLICO

ART. 32 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO;

ART. 33 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI;

ART. 34 - OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI;

ART. 35 - LUMINARIE NATALIZIE;

ART. 36 - ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI;

ART.37- OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE;

ART. 38 - LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ;

ART. 39 - TRASLOCHI;

ART. 40 – MANIFESTAZIONI;

ART. 41 - RACCOLTA FONDI, RACCOLTA FIRME, COMIZI;

TITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

ART. 42 - ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI MERCI;

ART. 43 – PREZZI;

ART. 44 - SERVIZI IGIENICI;

ART. 45 – ELEMENTI DI ARREDO

ART. 46 - NORME COMUNI AI PUBBLICI ESERCIZI ED AGLI ALTRI ESERCIZI ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE;

TITOLO VI

DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

ART. 47 - PRINCIPI GENERALI;

ART. 48 - BENESSERE DEGLI ANIMALI;

ART. 49 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI;

ART. 50 - DETENZIONE DEI CANI;

ART. 51 - RESPONSABILITA' DEL DETENTORE;

ART. 52 - RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE;

ART. 53 - ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI E/O RANDAGI;

ART. 54 - CUSTODIA E DESTINAZIONE DEI CANI ACCALAPPIATI;

ART. 55 - CANI DA PASTORE;

ART. 56 - COLOMBI IN CITTA';

TITOLO VII

SANZIONI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 57 - COMPETENZE ATTUATIVE E GESTIONALI;

ART. 58 – SANZIONI;

ART. 59 - ENTRATA IN VIGORE;

ART. 60 - RINVII AD ALTRI REGOLAMENTI.

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- FINALITÀ

1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la mobilità e l'orientamento dei pedoni, salvaguardare la pubblica sicurezza, il decoro ambientale e la convivenza uomo -animale, garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.
2. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi della vigente legislazione.
3. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente regolamento di Polizia Urbana.
4. Nelle materie sopraindicate, oltre alle norme contenute nel presente regolamento o dallo stesso richiamate, dovranno osservarsi le ordinanze adottate dal Sindaco, anche derogatorie così come previste dall'art. 54 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, come modificato dal D.L . 23 maggio 2008, n. 92, art. 6, convertito con modifiche dalla legge n. 125 del 24 luglio 2008, (**nuove norme in materia di poteri al Sindaco**) in presenza di circostanze eccezionali e imprevedibili.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Salvo diversa previsione, il presente regolamento è efficace negli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge o costituita, di fatto, dall'uso libero e generalizzato da parte dei cittadini.
2. E' fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio Comunale di rispettarlo.

ART. 3 - VIGILANZA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni.

2. Ogni procedimento inerente l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche.
3. Nel corso di operazioni di vigilanza, i soggetti di cui al comma 1 possono accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei locali di somministrazione e nei locali pubblici in genere e ovunque si svolgano attività sottoposte alla vigilanza.
4. Il Sindaco può conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia polizia urbana e decoro urbano, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori dei servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 4 - ADDETTI ALLA TUTELA DEL DECORO URBANO

1. Il Sindaco, ai sensi del comma 4 dell'art. 3, può nominare addetti alla tutela del decoro urbano, i quali coadiuvano i soggetti accertatori di cui al precedente art. 3, ed operano ai fini della prevenzione delle azioni dirette a compromettere la qualità dell'ambiente urbano o a pregiudicarne le condizioni di fruibilità da parte dei cittadini.
2. Gli addetti alla tutela del decoro urbano operano, in particolare, per preservare la città da fattori di degrado, quali:
 - a) uso improprio delle strade e delle aree pubbliche;
 - b) intralcio, sui marciapiedi e sotto i portici, alla fluida circolazione dei pedoni, anche disabili;
 - c) imbrattamento del suolo, anche mediante lancio di materiale pubblicitario;
 - d) danneggiamento o uso impropri o del materiale d'arredo e delle infrastrutture di servizio;
 - e) affissione abusiva di manifesti;
 - f) emissione e propagazione di rumori molesti;
3. Gli addetti al decoro urbano, in collaborazione con gli operatori delle guardie zoofile, delle associazioni di volontariato con funzioni di salvaguardia della flora e della fauna, svolgono anche attività di supporto agli operatori del canile comunale;
4. In ogni caso gli addetti alla tutela del decoro urbano non intervengono direttamente nelle operazioni di cattura e successiva gestione dell'animale.

ART. 5 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione o autorizzazione, questa deve essere richiesta con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'ufficio competente. All'istanza deve essere allegata la documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione

all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento;

2. Gli uffici competenti esaminano la documentazione prodotta e richiedono, qualora necessario, la documentazione integrativa;
3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, se non diversamente previsto;
4. Le concessioni e le autorizzazioni sono personali e vengono rilasciate:
 - a) senza pregiudizio dei terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario o del soggetto autorizzato di riparare tutti i danni derivanti dall'attività assentita e di tenere sollevato il Comune e concedente da qualsiasi azione intentata da terzi connessa alla concessione/autorizzazione rilasciata;
 - c) con riserva per il Comune di imporre in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse;
5. Oltre alle norme regolamentari e a quelle riportate sul titolo autorizzatorio/concessorio i titolari devono anche osservare le disposizioni verbali date in luogo dai funzionari e dagli agenti di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento;
6. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere sospese o revocate, con provvedimento scritto e motivato senza diritto a ripetere dal Comune indennità e compensi di sorta, in caso di utilizzo in modo difforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni e alle prescrizioni cui sono state subordinate, e per motivi di interesse generale.

TITOLO II
SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE COMUNE

CAPO I
SALVAGUARDIA DEL VIVERE IN COMUNITÀ'

ART. 6 - COMPORTAMENTI VIETATI

1. A salvaguardia della sicurezza, dell'incolumità, dell'igiene e del pubblico decoro è vietato:
- a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via;
 - c. rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove non sia autorizzato;
 - e. praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri, o procurare danni;
 - f. È vietato lanciare pietre, palle di neve, involucri contenenti acqua od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.
 - g. lanciare o abbandonare sul suolo pubblico e collocare sui veicoli in sosta volanti o simili, ovvero depositarli sui gradini degli edifici, sulle maniglie o stipiti delle abitazioni o in altro luogo che possa favorirne la dispersione nell'ambiente;
 - h. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio dei veicoli o di alcunché;
 - i. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - j. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - k. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - l. gettare nei cestini dei rifiuti collocati nelle aree verdi, nei marciapiedi o, comunque, nei luoghi di ritrovo i rifiuti di cui al comma 1 dell'art. 14;
 - m. ostruire o invertire il deflusso dell'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi solidi o liquidi;
 - n. occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - o. compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - p. accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - q. sparare mortaretti o simili, far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o

imbrattare. Rientrano tra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;

- r. Abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile alla categoria dei rifiuti;
- s. deporre, o lasciar cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, in tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio, acqua, spazzatura, avanzi di erbaggi e di frutta e comunque qualsiasi cosa o oggetto catalogabile come rifiuto;
- t. depositare nelle proprietà private esposte alla pubblica vista qualsiasi cosa che nocca all'estetica o al decoro della città. Le stesse aree devono essere tenute libere da rovi, erbacce e sporcizia a cura del proprietario, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- u. utilizzare resede, balconi, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- v. collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- w. procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sugli spazi pubblici;
- x. stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie, tovaglie, indumenti, stacci e simili su spazi pubblici;
- y. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

ART. 7 - ACCENSIONE DI FUOCHI

1. E' vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo o accendere fuochi nei centri abitati, compreso materiale di varia natura presenti nei cantieri edili e di scarti di lavorazioni artigianali e commerciali.

ART. 8 - DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o di attendamento, fuori delle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate;
2. Gli addetti alla vigilanza di cui all'art. 3 del Regolamento, danno immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità ritenute più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia, degli uffici tecnici e di manutenzione o di terzi che possano prestare la loro opera professionale;
3. E' fatto obbligo a chiunque viene richiesto dagli addetti alla vigilanza di collaborare per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2;
4. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

CAPO II

SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 9 - DIVIETI

1. Nei viali, nelle vie alberate, nei giardini e nei parchi pubblici è fatto divieto di:
 - a. introdursi o sostare nelle aree verdi e nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli di ogni genere;
 - b. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua, rigagnoli o simili;
 - c. calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, danneggiare le siepi, le piante, i fiori e i frutti;
 - d. salire sugli alberi e danneggiarli o appendervi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e. creare disturbo o pericolo alla fauna;
 - f. svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
 - g. introdurre cani, cavalli o animali da cortile;

2. Nei parchi può essere altresì consentita, previa autorizzazione, l'installazione di giostre o attrazioni simili per i bambini;

3. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale, o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose;

3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune;

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lett. e), si applicano anche nelle aree verdi di uso pubblico del territorio comunale;

5. I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate, derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati con lo stesso provvedimento autorizzato.

ART. 10 - VERDE PRIVATO

1. Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose;

2. I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare pericoli;

3. E' compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulle strade.

CAPO III

IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ART. 11 - MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

1. I proprietari, amministratori o conduttori degli edifici prospicienti piazze o vie pubbliche hanno l'obbligo di mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e di coloritura seguendo gli indirizzi forniti dal Comune. In caso di degrado il Comune può imporre l'esecuzione dei necessari lavori;
2. I soggetti di cui al comma 1 devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi;
3. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, nonché alla periodica ripulitura di canali o fossette al fine di mantenerne l'efficienza;
4. In caso di pericolo i proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili devono segnalarlo con adeguata segnaletica transennando la zona interessata.

ART. 12 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

1. E' vietato, nell'interno dei negozi, abitazioni e cortili effettuare operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e compiere quelle operazioni che risultino pericolose, gravose o moleste per gli altri;
2. E' vietato gettare sulle aree di cui all'art. 2, comma 1, dai ponti di servizio, dall'interno delle fabbriche o dai cantieri materiali di demolizione od altro. I detriti devono essere caricati sugli automezzi attraverso apposite tubature che impediscano la fuoriuscita di polveri.

ART. 13 - CANALI DI GRONDA E DISCENDENTI

1. E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda ed i discendenti delle acque meteoriche, in modo da impedire che le acque possano cadere o defluire sulla proprietà pubblica o privata aperta all'uso pubblico.

ART. 14 - PRODUZIONE DI ESALAZIONI, GAS E VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

1. E' vietata la produzione e diffusione, nel territorio comunale, di esalazioni, gas e vapori nocivi alla pubblica salute o nauseanti per la comunità;

2. Oltre i provvedimenti e le sanzioni previste dalla legge penale e dalle norme in materia di inquinamento atmosferico, su parere del competente ufficio sanitario, il Sindaco adotta tutti quei provvedimenti che la situazione contingente richiede, prescrivendo ad es. impianti di depurazione;
3. In caso di recidiva o di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 2, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività nell'esercizio del potere di cui all'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e del D. L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge n. 125 del 24 luglio 2008;
4. I veicoli in sosta o in fermata per cause diverse dalla congestione del traffico, devono avere il motore spento.

ART. 15 - OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti con idonea attrezzatura muniti di dispositivi atti a non disperdere il liquido;
2. Qualora le operazioni comportino l'occupazione della sede stradale, dovranno essere eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio di Polizia Municipale.

CAPO IV

NETTEZZA PUBBLICA

ART. 16 - PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi;
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri;
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguata capacità per il deposito di rifiuti minuti;
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea;
5. Coriandoli e qualsiasi altro materiale o sostanza, eventualmente lanciati su spazi pubblici in occasione di cerimonie nuziali e di altro genere, devono essere rimossi entro un'ora dal termine dell'evento;

6. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia;
7. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso;
8. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia;
9. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati;
10. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti chiusi devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ART. 17 - RIFIUTI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori collocati dall'azienda preposta, solo in appositi sacchi chiusi o in altri idonei involucri chiusi richiudendo il contenitore dopo l'uso;
2. Le ceneri derivanti da stufe, camini od altro dovranno essere depositate nei contenitori di cui al comma 1, racchiuse in appositi sacchi dopo averle accuratamente spente;
3. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi non è consentito collocare sacchi e involucri che ne impediscano la completa chiusura, né depositare gli stessi all'esterno dei suddetti contenitori;
4. In considerazione delle valenze economica ed ecologica delle operazioni di recupero e riciclaggio dei materiali le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti;
5. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi potranno essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata, ovvero ai rivenditori di tali beni;
6. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici pneumatici, residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge e dalle norme locali;

7. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitano la caduta e la dispersione.

ART. 18 - SGOMBERO DELLA NEVE

1. E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori degli stabili e agli esercenti attività prospettanti sulla pubblica via di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi;
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili quando ravvisano la necessità di procedere allo sgombero della neve dai tetti, terrazze e balconi debbono darne preventiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale; in caso di assenso, devono effettuare le operazioni adottando le necessarie cautele ivi inclusa la delimitazione dell'area interessata;
3. Lo sgombero della neve dai tetti può essere, in caso di necessità, imposto dal Comune;
4. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori;
5. Le operazioni di rimozione debbono avvenire senza creare problemi per il transito pedonale e veicolare;
6. La neve rimossa non deve essere accumulata sul suolo pubblico;
7. In caso di gelo vige l'obbligo per i soggetti di cui al comma 1 di rimuovere i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi. Analogamente si dovrà procedere per i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, su marciapiedi pubblici e cortili privati al fine di evitare pericoli per le persone e le cose avendo cura di recintare l'area in cui si opera.

TITOLO III

INQUINAMENTO ACUSTICO

CAPO I

ART. 19 - ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, CIRCOLI PRIVATI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI

1. I titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, di intrattenimento e svago, circoli privati, sale giochi e di pubblico spettacolo o intrattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge;
2. Le attività rumorose, anche a carattere temporaneo, esercitate presso esercizi di somministrazione e negli esercizi di intrattenimento e svago, a supporto dell'attività principale

autorizzata, o presso circoli privati, con utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, sono consentite previo rilascio del nulla osta di impatto acustico secondo quanto previsto dal regolamento per la disciplina delle attività rumorose;

3. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi;
4. E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. E' in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da chi si trovi all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette;
5. I soggetti indicati nel comma 1 hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell'ordine;
6. Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico;
7. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.

ART. 20 - ORARI

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose di cui al precedente art. 19 è stabilita con ordinanza del Sindaco.

ART. 21 - NORME COMUNI AI PUBBLICI ESERCIZI ED AGLI ALTRI ESERCIZI ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE

1. E' vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti;
2. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di cinque metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.

ART. 22 - ABITAZIONI E ALTRI LUOGHI PRIVATI

1. E' vietato produrre nelle abitazioni o negli altri luoghi privati rumori superiori ai limiti di legge senza l'opportuna deroga da parte del Sindaco;
2. Le apparecchiature domestiche che provocano rumore o vibrazioni non possono essere utilizzate dalle ore 22.00 alle ore 06.00-;
3. Nella fascia oraria di cui al comma precedente potranno essere utilizzati apparecchi televisivi, radiofonici e analoghi contenendo il volume delle emissioni sonore ad un livello tale da non propagare rumori nelle abitazioni vicine;
4. Salvo insonorizzazione del locale, l'uso di strumenti musicali è vietato nelle fasce orarie 12.00 - 15.00 e 21.00 - 09.00; nelle fasce orarie in cui è consentito devono essere adottati accorgimenti e cautele per evitare disturbo;
5. Nelle abitazioni è inoltre vietato esercitare attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore eccezione fatta per le attrezzature di ufficio o medico - sanitarie.

ART. 23 - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTISTICHE E LAVORATIVE RUMOROSE

1. E' vietato l'esercizio di attività artistiche o lavorative rumorose nei centri abitati;
2. Chiunque esercita una professione o un mestiere rumoroso deve sospendere l'attività dalle ore 12.30 alle ore 14.00 e dalle ore 22.00 alle ore 07.00 e deve, comunque, adottare ogni accorgimento per evitare disturbo. Nei giorni festivi l'attività deve essere sospesa dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 10.00;
3. Il Comune potrà, previa richiesta ed acquisizione di idoneo parere tecnico, autorizzare attività lavorative nelle fasce suddette in caso di particolari situazioni, così come potrà estendere l'ampiezza di tali fasce, in considerazione delle caratteristiche del luogo e dell'ambiente circostante;
4. In casi di accertata incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete pubblica il Comune può, previa acquisizione di parere qualificato, sospendere, anche temporaneamente, l'attività;
5. Per ogni attività temporanea (come le ristrutturazioni o i lavori in edifici) l'esecutore dei lavori dovrà, qualora supponga che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il cantiere in luogo visibile al pubblico.

DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ RUMOROSE

ART. 24 - CANTIERI

1. Il rappresentante legale della ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà presentare una domanda specifica di autorizzazione per l'inizio dell'attività cantieristica, allegando una relazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, secondo i criteri di carattere generale della Relazione di cui all'Allegato D del regolamento comunale di zonizzazione acustica;
2. Qualora il rappresentante legale ritenga necessario superare i limiti massimi consentiti dalle leggi in materia, dovrà presentare una domanda specifica di autorizzazione in deroga indicando con chiarezza il tempo e le modalità per le quali prevede di superare i limiti consentiti e gli interventi di mitigazione adottati;

3. I cantieri di durata inferiore a 20 giorni per i quali non applicabile la 494/96 non sono soggetti ad alcuna autorizzazione di impatto acustico, a meno della presenza in un raggio di 80 metri di aree ospedaliere e/o scolastiche.

ART. 25 - IMPIEGO DI APPARECCHIATURE SPECIFICHE

1. **MACCHINE DA GIARDINO:** l'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi nei centri abitati, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30-19,00; nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. L'utilizzo di tali apparecchiature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00 nei giorni feriali e nei giorni prefestivi dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Nel periodo estivo è consentito l'uso dalle ore 08,00 alle ore 12,30 e dalle 16,00 alle 20,00 per i giorni feriali e prefestivi. Dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,00 alle 20,00 nei giorni festivi;
2. **IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO:** l'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tab. B dell'allegato A del D.P.C.M. 15/12/1997 e, la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

ART. 26 - AUTOLAVAGGI

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 20,00. e nei giorni festivi dalle 9,00 alle 20,00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge;
2. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno mt. 100 dalle stesse. Per l'ottenimento del nulla osta di impatto acustico sono valide per prescrizioni per le attività produttive rumorose, descritte nel titolo IV, e nell'allegato C del regolamento di zonizzazione acustica.

ART. 27 - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. I titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo o trattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge;
2. E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. E' in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da chi si trovi all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette;
3. Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione di impatto acustica eseguita da un tecnico

competente in acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

4. I soggetti indicati nel comma precedente hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti da i quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell'ordine;
5. Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico;
6. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.

ART. 28 - APPARECCHI SONORI A BORDO DI VEICOLI

1. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada al riguardo il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi;
2. Apparecchi e strumenti sonori installati a bordo di veicoli sprovvisti di abitacolo possono essere ascoltati soltanto in cuffia, fermo restando il divieto d'uso di cuffie sonore da parte di conducenti di veicoli in movimento sancito dal codice stradale;
3. E' vietata qualsiasi forma di suono o musica a mezzo di Altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione posti esternamente ai veicoli.

ART. 29 - PUBBLICITÀ FONICA

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di Altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione se non espressamente autorizzata, salvo diversa disposizione la pubblicità sonora non può essere effettuata dalle ore 20:00 alle 10:00 e dalle 13:00 alle 16:00;
2. La pubblicità sonora, di cui al punto uno, si intende solo in forma itinerante;
3. Fermo restando la normativa del regolamento comunale sulla pubblicità, nonché del codice stradale in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita nei centri abitati del Comune esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00 -;
4. La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili in occasione di propaganda elettorale non è consentita a distanze inferiori, in linea d'aria, a metri 200 dagli ospedali, dalle case di cura e di riposo, dai cimiteri, dagli asili nido, nonché dalle scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione;
5. la pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona A di cui all'art. 6 del DPCM 1/3/91 e nelle zone I e II così come individuate nella "zonizzazione acustica" del territorio comunale;
6. In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

ART. 30 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1. I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e in altro luogo nonché quelli installati sui veicoli debbono essere tenuti in modo che non vengano superati i limiti fissati dalla normativa specifica e dal Regolamento Comunale di Zonizzazione

Acustica. In qualsiasi caso i dispositivi installati sui veicoli non potranno superare la durata complessiva di 4 minuti primi, ancorché sia intermittente, mentre per i restanti dispositivi la durata massima è stabilita in 15 minuti;

2. caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi;
3. Nel caso in cui si verificano condizioni anomale di funzionamento degli antifurti installati nei veicoli, che creano disagio alla collettività, viene disposto il traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione, le spese sostenute dalla pubblica amministrazione sono poste a carico del trasgressore;
4. Gli impianti di allarme di case e fondi commerciali o artigiani dovranno essere sottoposti a verifica periodica in modo da essere sempre efficienti e non arrecare disturbo o allarme ingiustificato alla cittadinanza.

ART. 31 - SCHIAMAZZI

1. Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte;
2. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

TITOLO IV - SUOLO PUBBLICO

ART. 32 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 33 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti o nelle immediate vicinanze alle attività commerciali o artigianali e pubblici esercizi prioritariamente a favore dei gestori delle attività con le seguenti modalità:
 - a. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi e sempre puliti;
 - b. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada, e comunque per uno spazio che non superi un terzo della sua ampiezza o che comunque consenta il passaggio dei pedoni;
 - c. eventuali depositi temporanei di legna da ardere necessari al suo ricovero presso le abitazioni che richiedono un periodo inferiore a ore 2 saranno soggetti al solo assenso dell'Ufficio di Polizia Municipale su preventiva richiesta degli interessati, il deposito su suolo pubblico in questo caso particolare è esente da tassa;

- d. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse;
- e. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono in generale vietate con particolare riferimento ai generi di frutta e verdura che per le loro caratteristiche sono soggetti a deperimento e inquinamento atmosferico. Si consente di effettuare operazione di carico e scarico dei prodotti alimentari in genere per il tempo necessario all'operazione di deposito delle confezioni di fronte al punto vendita, i prodotti scaricati dovranno essere trasferiti all'interno del negozio nel tempo massimo di 90 minuti;
- f. I contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

ART. 34 - OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo su aree a tal fine preliminarmente determinate.

ART. 35 - LUMINARIE NATALIZIE

1. La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 15 novembre al 15 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, pre vede una comunicazione da presentarsi all'ufficio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio;
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza;
3. In assenza di tale dichiarazione l'Amministrazione comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti installatori qualora individuati ovvero dei committenti;
4. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di accensione e di spegnimento delle luci per tutto il territorio comunale e fissa la data entro la quale le installazioni debbono essere rimosse;
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa;
6. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente; è comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per tesate di luminarie.

ART. 36 - ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale;
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

ART. 37 - OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario, nessun veicolo e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica autorizzazione per l'occupazione;
2. Non è consentita la collocazione dei veicoli, dei mezzi e delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica;
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di strutture e mezzi pubblicitari la medesima non può porsi in atto se non dopo aver adempiuto i conseguenti obblighi in materia di imposte sulla pubblicità;
4. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti, a tutela ai sensi di legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità in contrasto con la normativa di settore.

ART. 38 - LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di strutture e impianti e dei servizi di pubblica utilità è necessario che le ditte erogatrici dei servizi stessi o le ditte che hanno in affidamento i lavori, comunichino preventivamente l'intervento e le modalità di esecuzione, con i relativi tempi, al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico;
2. Sarà cura delle ditte stesse posizionare la prescritta segnaletica stabilita dal Codice della Strada, dal Regolamento di attuazione e dalle altre disposizioni in materia;
3. Le ditte esecutrici dei lavori dovrà altresì attenersi a quanto previsto dalle disposizioni tecniche relative alle modalità di esecuzione delle riparazioni degli impianti lungo le strade e in particolare dovrà riempire, subito dopo la posa, gli scavi sulla carreggiata con getto di calcestruzzo di cemento magro fino a 2 cm sotto il piano della pavimentazione stradale. Il ripristino definitivo sarà poi eseguito mediante fornitura di stesa in opera di uno strato di conglomerato bituminoso, rullato, per la larghezza di cm. 50 oltre lo scavo o secondo altra disposizione dell'ufficio tecnico comunale;
4. E' facoltà del Comune richiedere una diversa programmazione al fine di ridurre i disagi;

5. A lavori ultimati competerà alla ditta stessa il ripristino del suolo oggetto dei lavori, comunicando altresì agli uffici di cui al comma 1 la data di ultimazione dei lavori stessi, al fine di verificarne la regolare esecuzione.

ART. 39 - TRASLOCHI

1. Qualora, in caso di traslochi, si renda necessario occupare parte del suolo pubblico con veicoli e attrezzature è necessario presentare istanza al Comando di Polizia Municipale per concordare modalità e tempi di realizzazione dell'intervento;
2. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione segnalare l'area oggetto dell'occupazione con le modalità previste dal Codice della Strada;
3. L'area oggetto dell'occupazione sarà concessa a titolo gratuito.

ART. 40 - MANIFESTAZIONI

1. In caso di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni il richiedente dovrà presentare istanza di autorizzazione comunicando le modalità di occupazione e le caratteristiche delle strutture e degli impianti utilizzati;
2. Per tutta la durata della manifestazione l'autorizzato, o suo rappresentante, sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni imposte, in particolare per gli aspetti di igiene e di sicurezza pubblica, e dovrà essere reperibile in loco.

ART. 41 - RACCOLTA FONDI, RACCOLTA FIRME, COMIZI

1. L'autorizzazione di spazi pubblici per raccolta fondi, firme e in occasione di comizi, da richiedere almeno 10 giorni prima, salvo casi imprevedibili o di necessità, è rilasciata nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale;
2. Il suolo pubblico occupato verrà concesso a titolo gratuito.

TITOLO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

ART. 42 - ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI MERCI

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono in generale vietate con particolare riferimento ai generi di frutta e verdura che per le loro caratteristiche sono soggetti a deperimento e inquinamento atmosferico;
2. Si consente di effettuare operazione di carico e scarico dei prodotti alimentari in genere per il tempo necessario all'operazione di deposito delle confezioni di fronte al punto vendita, i prodotti scaricati dovranno essere trasferiti all'interno del negozio nel tempo massimo di 90 minuti.

ART. 43 - PREZZI

1. E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, idonee e visibili tabelle riportanti menù e prezzi.

ART. 44 - SERVIZI IGIENICI

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici che devono essere messi a disposizione dei frequentatori.

ART. 45 - ELEMENTI DI ARREDO

1. Il posizionamento di elementi di arredo (vasi, fioriere ed elementi similari) da parte di esercenti attività commerciali ed artigianali, nonché di privati, è subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità sia Civile che Penale.

ART. 46 - NORME COMUNI AI PUBBLICI ESERCIZI ED AGLI ALTRI ESERCIZI ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare;
2. E' altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti;
3. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.

TITOLO VI

DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

ART. 47- (Vedi DGC n.101 del 8.04.2008 - Schema Regolamento Protezione Animali) PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di favorire nel benessere dell'animale la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

ART. 48 - BENESSERE DEGLI ANIMALI

1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali:

- a. Sono vietati sul territorio del Comune spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamento o sevizie di animali ai sensi degli articoli 70 e 129 del Regolamento di Pubblica Sicurezza e 727 e 638 del Codice Penale.
- b. L'esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici ed etologici delle specie.
- c. E' vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività.
- d. E' vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale.

ART. 49 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

1. È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio;
2. È vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali;
3. È vietato lasciar vagare o condurre senza giustificato motivo entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere, in qualsiasi modo, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali;
4. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare;
5. Nei centri abitati urbani non è permesso di tenere, anche in luoghi privati, conigliere o porcilaie, il pollame dovrà essere tenuto costantemente pulito e decentemente accudito in un luogo chiuso in modo da impedirne la circolazione sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

ART. 50 - DETENZIONE DEI CANI

1. È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete;
2. Chiunque, nei centri abitati, faccia circolare, in strade, marciapiedi, portici, pubblici giardini attrezzati oppure luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, i cani di qualunque specie, dovrà munirli di collare e assicurarli al guinzaglio, inoltre dovrà munirsi preventivamente di idonea attrezzatura necessaria alla raccolta delle deiezioni degli animali; tale attrezzatura dovrà essere esibita a richiesta delle autorità competenti di cui all'art. 3 comma 1;
3. I conduttori dei cani devono ripulire i siti dalle deiezioni dei loro animali;
4. I conduttori dovranno inoltre evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili;

5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani da guardia o di grossa taglia o particolarmente aggressivi, dovranno fare in modo, con opportuni necessari accorgimenti, che gli animali non possano aggredire o mordere chicchessia; i cani dovranno essere legati o tenuti recintati in modo che non possano accedere liberamente alla pubblica via o al pubblico passaggio;
6. All'ingresso della proprietà privata dovrà essere segnalata la presenza degli animali e della loro pericolosità;
7. I cani circolanti senza gli accorgimenti come sopra è descritto e che non siano convenientemente custoditi, saranno catturati dal personale comunale incaricato di tale servizio e affidati alle apposite strutture di accoglienza.
8. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria;
9. Tutti i cani anche quelli custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare e di tatuaggio per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali;
10. Nei casi stabiliti al comma uno gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione amministrativa o penale a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo;
11. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere prelevato dal personale comunale incaricato di tale servizio con specifico atto amministrativo ed affidato alle strutture di accoglienza canina con oneri a carico del proprietario.

ART. 51 - RESPONSABILITA' DEL DETENTORE

1. Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, in particolare:
 - b. fornisce costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, dell'età e delle condizioni fisiologiche dell'animale.
 - c. i cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
 - d. la detenzione dei cani alla catena deve essere evitata: qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.
 - e. qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno otto metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente ventilazione ed illuminazione.

ART. 52 - RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

1. Chiunque detiene un animale da affezione sul territorio del Comune o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

ART. 53 - ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI E/O RANDAGI

1. I cittadini devono segnalare la presenza di cani vaganti al Servizio comunale di accalappiamento cani;
2. I cani vaganti saranno accalappiati dagli addetti autorizzati dal Comune e ricoverati al canile - sanitario municipale;
3. Alle persone non autorizzate è vietato catturare animali vaganti e detenerli;
4. Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario potrà essere richiesta la collaborazione del servizio veterinario della ASL per la cattura dell'animale.

ART. 54 - CUSTODIA E DESTINAZIONE DEI CANI ACCALAPPIATI

1. I cani accalappiati non possono essere soppressi né essere destinati alla sperimentazione, saranno presi in cura dal Servizio Veterinario della ASL e ricoverati nel canile - sanitario;
2. Se non tatuati saranno ricoverati per un periodo non inferiore a dieci giorni nel canile-sanitario con osservazione e trattamenti profilattici a cura del Servizio Veterinario della ASL, dopodiché potranno essere dati in affidamento in forma definitiva o temporanea ai privati che ne facciano richiesta o trasferiti nel canile-rifugio;
3. Se tatuati saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura, di custodia e sanitarie sostenute.

ART. 55 - CANI DA PASTORE

1. I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie od armenti possono essere tenuti sciolti e senza museruola soltanto nel territorio rurale del Comune, e allorché il bestiame sia in transito sulla pubblica strada;
2. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando utilizzati per i servizi di istituto;
3. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani addestrati impiegati in compiti di pubblica utilità (Protezione Civile).

ART. 56 - COLOMBI IN CITTA'

1. Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con apposita ordinanza procedere, sentito il Servizio Veterinario della A.S.L., alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili;
2. E' fatto obbligo a tutti i cittadini di segnalare la presenza di volatili morti sul territorio del Comune affinché siano eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico competente gli opportuni esami di laboratorio.

TITOLO VII

SANZIONI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 57 - COMPETENZE ATTUATIVE E GESTIONALI

1. Il Responsabile del settore Polizia Locale, a norma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 può emanare provvedimenti attuativi delle norme del presente Regolamento, ed è competente in materia di provvedimenti amministrativi ex Legge 689/81;
2. Nell'emanare l'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della l. 689/81 il Responsabile del settore Polizia Locale determinerà l'entità della sanzione da irrogare tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della stessa legge e, in caso di reiterazione della violazione ex art. 8 bis legge 689/81, applicherà l'aumento fino a un terzo.

ART. 58 - SANZIONI

1. Le violazioni ai disposti regolamentari o all'uso di concessioni o di autorizzazioni conformi alle condizioni ed alle prescrizioni specifiche cui sono subordinate, sono contestate dagli organi di controllo nei modi e nei termini previsti dalla legge 24/11/1981 n. 689 e sono punite con la sanzione amministrativa tra il minimo di Euro 25,00 ed il massimo di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta nei modi indicati nel verbale;
3. Non è consentito il pagamento a mani dell'accertatore;
4. I proventi delle sanzioni pecuniarie vengono acquisiti al bilancio comunale;
5. Le violazioni di cui al comma 1 comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché, se del caso, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso quali sanzioni di natura risarcitoria o riparatoria;
6. Degli obblighi di cui al comma 5 viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo, contestato o notificato al trasgressore e agli obbligati in solido;
7. Qualora il trasgressore non ottemperi agli obblighi di cui al comma 5, il comune potrà provvedervi in sua vece. Le spese sostenute saranno poste a carico del trasgressore.

ART. 59 - RINVII AD ALTRI REGOLAMENTI

1. Le disposizioni del presente regolamento sono complementari e connesse a quelle dei seguenti regolamenti:
 - a) "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose" – DCC del 27.05.2004 n. 27;
 - b) "Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni" – DCC n. 10 del 03.02.2005;

- c) “Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'approvazione del relativo canone” - DCC n. 22 del 17.03.2005;
- d) “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani” - DCC n. 9 del 16.02.2006;
- e) “Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande” – DCC n. 26 del 28.05.2009;
- f) “Regolamento per la protezione degli animali” (Schema) - DGC n. 101 del 08.04.2008.

ART. 60 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione ai sensi dell'art. 59 comma 4 dello Statuto Comunale;
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento di Polizia Urbana approvato con DCC n. 70 del 14 marzo 1972, e s.m.i.;
3. Il presente Regolamento, all'occorrenza, con delibera di Consiglio è aggiornato di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno.